

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 277/31/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in questione si impugna Il "silenzio rifiuto" – circa l'istanza presentata il 18/12/2008 intesa ad ottenere il rimborso IVA di euro 23.522,90 - anno 2004 In tale anno la società ha ceduto l'attività.

In ricorso si evidenzia che l'importo richiesto era stato iscritto - nel Quadro RX della Dichiarazione - chiesto a rimborso. Per un errore materiale non é stato presentato il Mod. VR.

Il credito IVA risultante dalla Dichiarazione Redditi 2005 é accertato perché frutto delle risultanze contabili per il 2004.

L'istanza di rimborso per "Indebito Oggettivo" - formulata ai sensi dell'art. 2033 del C.C. - Non ha avuto risposta. Tale credito non può essere negato: é stato indicato a rimborso nella dichiarazione - dei redditi - ma non é stato presentato il Mod. VR.

Si chiede di disporre il rimborso del credito IVA - oggetto del presente ricorso con refusione delle spese ed onorari di causa.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e Brianza, regolarmente costituita in data 14 giugno 2010, evidenzia che per la richiesta di rimborso, non é stato presentato il prescritto MOD. VR.

L'indicazione del credito in Dichiarazione UNICO/2005 non è sufficiente ai fini della richiesta di rimborso in quanto presuppone la tempestiva presentazione del Mod. VR.

Alla luce di quanto sopra, l'Ufficio, a fronte del fatto che il contribuente non ha provveduto a trasmettere nei termini previsti dallo art. 38/Bis DPR 633/72 il detto modello, ed ha presentato istanza di rimborso, per indebito oggettivo, oltre i termini previsti dall'art. 21, comma 2 D.R. 546/1992, insiste, legittimamente nel diniego al rimborso. Rigettare il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.

La discussione avviene in pubblica udienza. Il delegato dell'Amministrazione finanziaria, ribadisce quanto esposto nell'atto di costituzione in giudizio. Il difensore della ricorrente, si riporta alle motivazioni del ricorso ed alle relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminata la documentazione in atti é emerso che l'istanza, quindi il ricorso, risulta infondato.

Infatti, la procedura di rimborso del credito IVA - seguita dalla Società non é conforme alla normativa. L'indicazione del credito IVA in Dichiarazione Modello Unico 2005 per 2004, non é di per sé sufficiente ai fini della richiesta del rimborso, se non è correlata del Modello VR come previsto dall'art. 38/Bis del DPR 633/72.

Nel caso di specie, ciò non è stato fatto e, trattandosi di "cessazione di attività", la ricorrente società poteva presentare agli uffici competenti, istanza di rimborso, nei termini decadenziali dell'art. 21 comma 2 D.Lg. 546/1992 (Termine biennale a pena di decadenza).

Considerato che l'istanza di rimborso IVA/2004 é stata presentata - nel 2008, cioè oltre i termini detti e la mancata presentazione, nei modi previsti, ne consegue il rigetto del ricorso.

Attesa la particolarità dell'argomentazione in questione, la mancata risposta "all'istanza", si ritiene sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio,

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.